

Circolare (231)

approfondimenti, notizie e informazioni



aprile 2023

PLENUM

rivista231.it

1. AMBIENTE E SICUREZZA	3
<i>di Marina Zalin</i>	
2. AMBIENTE E SICUREZZA	6
<i>di Mariagrazia Pellerino e Ilaria Tolio</i>	
3. ANTIRICICLAGGIO E ANTICORRUZIONE	10
<i>di Ranieri Razzante e Camilla Levis</i>	
4. GIURISPRUDENZA ANNOTATA	13
<i>di Ciro Santoriello</i>	
5. MISURE DI PREVENZIONE	18
<i>di Michele Bonsegna e Serena Miceli</i>	
6. NORME E ATTI	20
<i>di Patrizia Ghini e Luigi Fruscione</i>	

AMBIENTE E SICUREZZA

di Mariagrazia Pellerino e Ilaria Tolio, Studio legale Pellerino

La distinzione tra DVR e DUVRI e la responsabilità del datore di lavoro dell'impresa subappaltatrice

In una recente sentenza (Cass. Pen., Sez. III, 16 febbraio 2023, n. 5907) la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità del datore di lavoro subappaltatore, ha precisato la distinzione tra DVR, documento di valutazione dei rischi e DUVRI, documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.

Il caso oggetto di giudizio vedeva come imputato il legale rappresentante di un'impresa subappaltatrice del servizio di movimentazione merci all'interno di un magazzino, per aver omesso di proteggere le aree di lavoro e di passaggio dal rischio di caduta di materiali dall'alto e, inoltre, per aver omesso di prendere in considerazione tale rischio nel DVR.

Il Tribunale condannava l'imputato sotto entrambi i profili di contestazione. Nel presentare ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato, tra le varie doglianze, evidenziava la confusione, operata dai giudici di *prime cure*, tra DVR e DUVRI.

Il Tribunale addossava all'imputato la responsabilità per la mancata analisi dei rischi interferenziali sebbene l'imputazione contestasse lacune relative al DVR e non al DUVRI.

Tale censura è stata ritenuta fondata dai giudici di legittimità per mancata correlazione tra accusa e sentenza.

Nel giungere a tale conclusione, ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, la Cassazione ha ritenuto opportuno riportare le disposizioni che vengono in rilievo nel caso di specie e, in particolare:

- l'art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008 che prevede per il datore di lavoro l'obbligo di valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all'art. 28 Decreto cit.;
- l'art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008 che stabilisce che il datore di lavoro committente elabora un unico documento di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Dall'esame delle richiamate disposizioni, prosegue la Corte, la giurisprudenza ha tratto una duplice conclusione.

Da un lato, si è affermato che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora in un medesimo ambiente operino stabilmente più lavoratori, dipendenti da datori di lavoro diversi e non legati tra loro da alcun rapporto di appalto o da altro rapporto giuridicamente rilevante, ciascun datore di lavoro è tenuto all'elaborazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 81/2008.

Dall'altro lato, si è precisato che la contravvenzione di omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze è un reato proprio del committente, cioè di colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, e, pertanto non può essere imputata anche al datore di lavoro dell'impresa appaltatrice, fermi restando gli obblighi di cooperazione e di coordinamento e fatto salvo l'obbligo di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 D.Lgs. 81/2008.

Da una lettura coordinata delle disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lett. a), 26 e 28 D.Lgs. 81/2008 si può affermare che "tutti" i datori di lavoro hanno l'obbligo di redigere un documento contenente la «*valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa*», mentre incombe solo sul datore di lavoro committente l'elaborazione di «*un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze*».

Da quanto sopra, è quindi doveroso distinguere tra l'obbligo di redazione di un documento contenente la «*valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa*», quale è il DVR, che è posto a carico di "ciascuno" dei datori di lavoro coinvolti, anche se subappaltatori, e l'obbligo di redazione di un documento contenente in particolare la valutazione dei rischi da interferenze, DUVRI, che grava, invece, esclusivamente sul solo datore di lavoro committente.

Ciò comporta che ogni datore di lavoro, pur se subappaltatore, è tenuto a osservare le disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e, quindi, ad adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro "tutti" i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, anche quando questi siano dovuti alle "interferenze" con l'attività di altre imprese, e anche quando l'organizzazione del luogo di lavoro resta sottoposta ai poteri direttivi dell'appaltatore o del committente.

Ogni datore di lavoro, infatti, è tenuto, a norma dell'art. 17 D.Lgs. 81/2008, ad effettuare «*la valutazione di tutti i rischi*», e, a norma dell'art. 28, comma 2, ad apprestare le misure di prevenzione e di protezione che si rendono necessarie in conseguenza della valutazione di tali rischi.

Né l'obbligo per ciascun datore di lavoro di adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro "tutti" i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa può essere escluso con riferimento ai rischi da "interferenze" perché il dovere di elaborare il DUVRI grava esclusivamente sul datore di lavoro committente.

Invero, l'art. 26 D.Lgs. 81/2008 distingue tra obblighi di coordinamento e di attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, pur se derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva, che gravano su tutti i datori di lavoro, anche se subappaltatori, a norma del comma 2, e obbligo di elaborazione documento di valutazione dei rischi da interferenza, che incombe solo sul datore di lavoro committente, a norma del comma 3.

In altri termini, il datore di lavoro non committente, pur non avendo l'onere di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenza, ha però il dovere di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, anche quando dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

La redazione di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza, infatti, ha la finalità di assicurare una valutazione unitaria e globale di questi, per una più efficace tutela contro i fattori di pericolo, ma non certo quella di esonerare i datori di lavoro diversi dal committente dagli obblighi di protezione e prevenzione.

Tali soggetti, pur non dovendo redigere il DUVRI, sono comunque obbligati ad attuare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

E tale obbligo, non trova limite nemmeno quando l'attività dei lavoratori di una ditta affidataria di un appalto o di un subappalto si svolge in un luogo nella disponibilità giuridica di altri, o comunque sottoposto al potere direttivo altrui.

Inoltre, le disposizioni di cui all'art. 26, comma 2, lett. a) e b) D.Lgs. 81/2008 prevedono anche per i subappaltatori l'obbligo di compiere interventi di

protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, quantunque dovuti alle interferenze, pure in caso di concorrente presenza di altre imprese, e, quindi, pur se tra queste vi sia quella del datore di lavoro committente.

Sulla base di tali argomentazioni è stata confermata la sentenza di condanna a carico dell'imputato sotto il profilo della mancata predisposizione di idonei presidi o idonee prescrizioni per fronteggiare il pericolo di caduta dall'alto dei bancali, rischio connesso proprio all'attività svolta dai dipendenti dell'impresa di cui era titolare.

Il magazzino all'interno del quale la ditta subappaltatrice svolgeva il servizio di movimentazione merci, sebbene fosse nella disponibilità giuridica di altri, era infatti un ordinario luogo di lavoro e di passaggio anche per i lavoratori di tale impresa.